

Oggetto: Chiarimenti in ordine alle modalità di liquidazione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del gruppo Alitalia (decreti nn. 44416-44419 e 44550-44555), con particolare riferimento al concorso delle prestazioni di cassa integrazione guadagni straordinaria con altre prestazioni di carattere previdenziale.

Testo

A) REGIME ASSICURATIVO

Il personale dipendente da imprese della navigazione aerea (nella fattispecie, iscritto al Fondo Volo) risulta assicurato sia presso l'IPSEMA che presso l'INPS.

Sulla base di apposita convenzione tra gli Enti suddetti, l'IPSEMA provvede, per conto dell'INPS, all'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità in favore del personale addetto alla navigazione aerea (oltre che marittima), oltre che all'accertamento e alla riscossione dei relativi contributi.

L'INPS continua invece a riscuotere la restante contribuzione (IVS, DS, CUAF, CIGS, Mobilità) provvedendo all'erogazione delle relative prestazioni previdenziali.

Si precisa, invece, che il c.d. personale di terra dipendente da imprese della navigazione aerea rimane invece assoggettato totalmente, quanto a contributi e prestazioni, al regime assicurativo dell'INPS.

**B) CONCORSO DELLE PRESTAZIONI DI CASSA INTEGRAZIONE
GUADAGNI STRAORDINARIA CON ALTRE PRESTAZIONI DI
CARATTERE PREVIDENZIALE**

B.1) Malattia

L'art. 3 della legge n. 464/1972 prevede che la CIGS «sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie». Tale assunto riguarda i lavoratori, operai o impiegati, sospesi dal lavoro.

Se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore in oggetto continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali straordinarie: l'attività lavorativa è infatti totalmente sospesa, non c'è obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovrà quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuerà a percepire le integrazioni salariali.

Qualora lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa per CIGS si avranno due casi:

se il lavoratore fa parte di un'unità produttiva che ha interamente sospeso l'attività, anche tale lavoratore entrerà in CIGS dalla data di inizio della stessa;

qualora, invece, non tutta la maestranza della suddetta unità di cui il lavoratore fa parte venga posta in CIGS, tale lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia.

Si ricorda che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali danno diritto alle relative indennità a carico dei relativi enti assicuratori ed esulano pertanto dal concetto di malattia di cui alla presente trattazione.

B.2) Maternità

Nel confermare i criteri già esposti con circ. n. 152 del 7/7/1990, si rammenta che l'indennità giornaliera di maternità prevale in ogni caso sul trattamento straordinario di integrazione salariale. L'astensione per maternità è infatti obbligatoria.

Si ricorda tuttavia che mentre i lavoratori in CIGS devono sottoscrivere il patto di servizio di cui all'art.1-quinquies, comma 1-quinquies, L. 291/04 ed essere quindi sempre pronti a rispondere, pena la decadenza dai trattamenti, ad eventuali offerte lavorative o formative, tali obblighi non sono invece configurabili durante il periodo di astensione obbligatoria.

B.3) Permessi ex art. 33 L. 104/1992

Con riferimento ai permessi di cui all'art. 33 L. 104/1992, occorre precisare che, **nel caso di lavoratori sospesi in CIGS, viene meno la ratio del permesso**, mancando la stessa attività lavorativa. Per quanto riguarda i lavoratori ad orario ridotto, i diritti ai permessi maturano in proporzione alle ore di lavoro prestate, per il cui calcolo si rimanda alla Circolare n. 133 del 17 luglio 2000.

C) ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE

Come è usuale, gli assegni al nucleo familiare, ove spettanti, sono corrisposti insieme all'integrazione salariale e con le medesime modalità, sulla base delle dichiarazioni che il lavoratore ha reso al datore di lavoro.

La materia degli assegni al nucleo familiare è sempre di competenza dell'INPS, anche per il personale navigante, onde, in caso di pagamento diretto sarà sempre l'Istituto a dover provvedere.

In nessun caso il lavoratore dovrà reiterare la dichiarazione presso le sedi dell'Istituto.

D) MODALITÀ OPERATIVE DI CORRESPONSIONE DELLE PRESTAZIONI DI PERTINENZA DELL'INPS

D.1) Modalità di pagamento

La corresponsione delle indennità di malattia e maternità, nonché l'erogazione degli assegni al nucleo familiare, ove spettanti, è stata effettuata dalle società del gruppo Alitalia, unitamente al pagamento delle retribuzioni dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

A decorrere dal 1° gennaio 2009, si passerà, anche per le prestazioni suddette, qualora siano di competenza dell'Istituto, al pagamento diretto a carico dell'Inps, con le seguenti modalità:

1) **l'indennità di malattia o di maternità verrà corrisposta**, per i lavoratori aventi diritto, **dalle singole sedi**, sulla base delle comunicazioni inviate dall'azienda a questa Direzione Centrale e rese disponibili alle sedi competenti con modalità da definire in un seguente messaggio;

2) **l'assegno al nucleo familiare verrà corrisposto unitamente all'integrazione salariale straordinaria, dalla sede di Roma-Eur**, sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro.

Ruggero Golino